



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
PER UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO A SANTA MARIA DI GALERIA, FATTO A ROMA IL 31 LUGLIO
2025

Art. 3 (Accordo)

1. Il Governatorato dello Stato della Città' del Vaticano e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica si adopereranno per fare ricorso alle soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicureranno il massimo rispetto possibile della terra, conciliando al meglio gli obiettivi di preservare l'uso agricolo del suolo, di mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, di minimizzare, per quanto possibile, l'impatto ambientale e di garantire la tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. L'impianto agrivoltaico sarà realizzato mediante strutture elevate da terra che agevolino l'inseguimento solare, e comunque in modo da favorire la continuità dell'utilizzazione agricola e zootecnica. 2. Le autorità italiane collaboreranno con il Governatorato dello Stato della Città' del Vaticano e con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per facilitare la rapida realizzazione del progetto con il pieno conseguimento degli obiettivi indicati al paragrafo 1. A tale fine le autorità competenti delle Parti si scambieranno informazioni sull'andamento dell'iniziativa e potranno, ove occorra, stipulare intese di carattere tecnico per favorirne la migliore riuscita. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo è istituito un organismo paritetico, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, con i seguenti compiti:

- a) sovrintendere alle operazioni di immissione e di cessione dell'energia prodotta dagli impianti indicati all'articolo 1, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento;
- b) determinare le modalità di contabilizzazione degli scambi di energia elettrica indicati all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e le conseguenti eventuali compensazioni finanziarie tra le Parti o tra i soggetti competenti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
- c) risolvere le questioni pratiche che dovessero di volta in volta presentarsi in relazione all'applicazione dell'Accordo;
- d) individuare possibili utilizzi con finalità sociale delle eccedenze di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ivi incluse iniziative a favore delle comunità residenti nel territorio limitrofo agli impianti di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 23 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 52
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-52-2026/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it